

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25628 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 11/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7396-2019 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO di LECCE, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

- ricorrente -

contro

GIDIO, in qualità di legale rappresentante de IL
VENTAGLIO SRL, elettivamente domiciliato in F . . . A
)
)
);
);

- controricorrente -

contro

CONCORDATO PREVENTIVO IL VENTAGLIO SRL;

- intimato -

Λ

5231
19

avverso il decreto N. R.G. 459/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso promosso avanti alla Corte di Appello di Lecce, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha proposto reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo della s.r.l. Il Ventaglio.

La Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile^{il} ricorso, ritenendo la tardività dello stesso: «il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 183 legge fall. per l'impugnazione dell'omologa, termine certamente estraneo al regime della sospensione feriale» - ha rilevato il decreto - «era abbondantemente decorso al momento del deposito del reclamo».

Avverso questo provvedimento la Procura Generale ha presentato ricorso, adducendo due motivi di cassazione.

any
Resiste^{anche con memoria,}ta s.r.l. Il Ventaglio. Non ha svolto difese la Procedura concordataria.

2.- I motivi proposti dalla Procura sono stati rubricati nei termini che seguono.

Primo motivo: «violazione e/o falsa o errata applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 183 legge fall., agli artt. 3 e 4 legge n. 742/1969 e agli artt. 402-409 cod. proc. civ.».

Secondo motivo: ««violazione e/o falsa o errata applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 183 legge fall. e all'art. 10 cod. proc. civ.»».

3.- Le osservazioni svolte nel contesto del primo motivo di ricorso assumono, in particolare, che «l'art. 92 r.d. n. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario contempla, fra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale, unicamente le cause relative alla "dichiarazione e alla revoca dei fallimenti" e, a sua volta, l'art. 36 *bis* legge fall., stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della medesima legge, consente, in base a un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari».

4.- Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, invero, ritiene che – giusta la disposizione dell'art. 92 ord. giud., nonché quella dell'art. 3 legge n. 742/1969 - regola di base, ^{anche} per le procedure concorsuali, sia quella data dall'applicazione della sospensione feriale di termini (cfr., tra le altre, Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706; Cass., 13 giugno 2018, n. 154235). La materia del reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo non risulta mostrare ragioni atte a deviare da tale regola. *fur*

5.- Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

6.- All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il rimo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 14 maggio 2019.

Il Presidente

